

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)

Modifica del 24 novembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 aprile 2001¹ concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione è modificata come segue:

Art. 10

Abrogato

Art. 13 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo di coordinamento. L'importo di coordinamento ammonta a 25 320 franchi. Esso corrisponde all'importo limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se quest'ultimo supera 25 320 franchi.

^{1bis} Le componenti di salario soggette all'AVS versate quale compensazione totale o parziale del rincaro, ma solo occasionalmente e sotto forma di indennità unica, non sono computate nel salario annuo determinante.

Art. 17 cpv. 3 e 25 cpv. 3

Abrogati

Art. 36a Riassunzione

¹ I beneficiari di una pensione di vecchiaia che sono riassunti presso un datore di lavoro conformemente all'articolo 3 lettera a, c o d della legge sulla CPC sono nuovamente assicurati a PUBBLICA se adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1. In tal caso il diritto alla rendita decade.

² Il capitale di copertura disponibile al momento della riassunzione è accreditato, secondo i principi attuariali, sotto forma di prestazione d'entrata ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1.

¹ RS 172.222.034.1

³ Se il nuovo guadagno assicurato è inferiore a quello precedente, la persona riassunta riceve una pensione di vecchiaia parziale secondo l'articolo 33 capoverso 2.

⁴ Una persona riassunta non può riscattare anni assicurativi supplementari.

⁵ Se il nuovo guadagno assicurato è superiore a quello precedente, la persona riassunta e il datore di lavoro corrispondono il contributo secondo l'articolo 18 capoversi 1 e 3 per compensare la differenza.

Art. 74a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 novembre 2004

¹ Le persone assicurate a PUBBLICA facoltativamente al 31 dicembre 2004 conservano il loro statuto di assicurati facoltativi fino al 31 dicembre 2005.

² Esse versano, oltre ai loro contributi, anche quelli del datore di lavoro.

³ Se è in arretrato di tre contributi mensili prima di aver compiuto 60 anni (art. 17), la persona assicurata facoltativamente è esclusa dall'assicurazione e riceve in indennità la prestazione d'uscita conformemente alla presente ordinanza. Se è in arretrato di tre contributi mensili dopo aver compiuto 60 anni, la persona assicurata facoltativamente riceve una pensione di vecchiaia sulla base della pensione acquisita. Gli eventuali contributi scoperti sono compensati.

⁴ Per le rendite in corso al 31 dicembre 2004 che sono versate in virtù di un'assicurazione facoltativa secondo l'articolo 10 del diritto vigente, l'adeguamento al rincaro è garantito soltanto se vi sono eccedenze di interesse sufficienti a tal fine.

⁵ Le persone assicurate facoltativamente costituiscono una cassa di previdenza distinta per il calcolo delle tasse amministrative. Gli statuti disciplinano i dettagli.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz